

CIRCOLAZIONE STRADALE

Cittadini & Pa. Pubblicata ieri una segnalazione del Garante sulle inefficienze dell'attuale «convivenza» con la Motorizzazione

L'Aci è nel mirino dell'Antitrust

Entro fine mese il Governo dovrebbe licenziare il decreto legislativo previsto dalla riforma Madia

Maurizio Caprino

■ Conflitto d'interessi, che causa inefficienze e turba la concorrenza. Tariffe incassate anche per servizi non svolti e utilizzate per coprire costi di operazioni estranee. Così l'**Antitrust** vede il ruolo dell'**Aci** nel settore delle **pratiche auto**. E lo ha messo nero su bianco, in una segnalazione inviata alla Presidenza del Consiglio, ai ministeri dell'Economia e delle Infrastrutture e allo stesso Aci. Una serie di considerazioni che porta alla conclusione che andrebbe istituita un'agenzia che raggruppi Pra (Pubblico registro automobilistico, gestito dall'Aci) e Motorizzazione (direzione del ministero delle Infrastrutture, che dovrebbe assumere la vigilanza sull'agenzia).

La segnalazione, che rientra fra i poteri del Garante, è stata pubblicata sul bollettino Antitrust di ieri, dopo essere stata deliberata l'11 gennaio. Una tempistica vicina a

una data importante: entro fine mese il Governo dovrebbe emanare il decreto legislativo che attui la sostanziale unificazione Motorizzazione-Pra sotto il «cappello» del ministero, prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera d) della riforma Madia (legge 124/2015).

La norma parla anche dell'eventuale istituzione di un'agenzia. Ma tra addetti ai lavori si prevede un'attuazione blanda, anche perché l'Aci ha intrapreso un'iniziativa gradita alla politica: assumersi buona parte dei costi (68 milioni) per mantenere la Formula 1 in Italia almeno fino al 2019.

Alla luce di tutto ciò, l'intervento Antitrust non pare casuale. Ma le segnalazioni non hanno valore vincolante e, storicamente, non hanno molto peso. Inoltre, non è certo che il decreto legislativo sia emanato prima che la delega scada.

Il problema più importante sollevato dall'Antitrust sta nel-

l'inefficienza del sistema, con due archivi parzialmente sovrapposti gestiti da due enti diversi. Quel che il Garante non dice è che una razionalizzazione è urgente: la Motorizzazione non ha più il personale per reggere l'impatto delle pratiche.

La segnalazione del Garante si sofferma molto sulla dematerializzazione del certificato di proprietà (il documento emesso dal Pra), rilevando che ha «pregiudicato la cooperazione» tra banche dati con la Motorizzazione, anche se ha notato che gli archivi dei due enti non hanno collegamenti diretti e quindi nemmeno prima si poteva parlare di vera cooperazione in senso tecnico. Senza contare che ci sono ancora pratiche per le quali ancora adesso nessuna cooperazione è richiesta dalle norme. Inoltre, secondo l'Antitrust la dematerializzazione sarebbe stata giudicata illegittima dal Tar Lazio (sentenze 5869/2016

e 5872/2016), ma i rilievi dei giudici sono stati solo parziali e il contenzioso è ancora in corso.

Sulle tariffe, il Garante nota che Pra e Motorizzazione incassano le stesse cifre sia che l'inserimento della pratica nel sistema sia effettuato dal proprio personale sia che esso sia svolto dalle agenzie private. Così il gettito del Pra finisce per coprire anche i costi dell'altra attività che l'ente svolge contestualmente: l'incasso dell'imposta Ipt per le Province, il cui affidamento dovrebbe avvenire in regime di concorrenza tra privati. Ma nessun altro operatore riesce a svolgerlo gratis come può fare il Pra in virtù delle tariffe che incassa come ente pubblico.

La doppia natura (pubblica e privata) dell'Aci viene evocata dall'Antitrust parlando delle altre attività (anche sportive) dell'ente, delle sue articolazioni provinciali e delle controllate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**I numeri****2.500****Dipendenti del Pra**
Consistenza del personale Aci che lavora al Pra; cala negli ultimi anni**7.000****Dipendenti della Motorizzazione**
Numero di addetti attuale, dimezzato rispetto al 2000**Rifiuti urbani e speciali.** Dal 1° febbraio cambiano i criteri per la procedura ordinaria, le domande già presentate seguono le vecchie norme

Nuove dotazioni per l'iscrizione all'Albo

■ Nuove dotazioni minime di personale e mezzi per la **raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali non pericolosi e pericolosi**. È in vigore dal 1° febbraio la delibera 3 novembre 2016, n. 5 del Comitato nazionale dell'Albo gestori, che ha introdotto nuovi criteri e requisiti per l'iscrizione ad alcune categorie con procedura ordinaria, abrogando le delibere 3/2003, 3/2012 e 6/2012.

Per raccolta e trasporto di rifiuti urbani (categoria 1), rifiuti speciali non pericolosi (4) e rifiuti speciali pericolosi (5) sono stati stabiliti criteri specifici, le modalità e i termini

per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria. Inoltre, ai fini dell'iscrizione nella categoria 1, il Comitato ha individuato sottocategorie basate sulla quantità annua di rifiuti gestita.

La dotazione minima dei veicoli tiene conto di una serie di elementi, quali: le diverse potenzialità e tipologie dei veicoli, la loro idoneità per le diverse attività, i differenti contesti in cui operano le imprese e l'esigenza di non ostacolare l'accesso all'attività nelle classi più basse.

La dotazione di veicoli e di personale individuata dalla delibera

quella minima; resta salvo l'obbligo di disporre della più ampia dotazione che, in sede operativa, risulti effettivamente necessaria per lo svolgimento dei servizi.

Per individuare in concreto la dotazione, fanno testo gli allegati:

■ A e B riguardano l'iscrizione nella categoria 1 per raccolta e trasporto di rifiuti urbani, rispettivamente, con procedura ordinaria e semplificata (articolo 16, comma 1, lettera a, del Dm 120/2014);

■ C si riferisce alla dotazione per iscriversi nella categoria 1 per lo spazzamento meccanizzato;

■ D riguarda ancora la categoria 1 ma, per i servizi indicati in sette sottocategorie (si veda la scheda a destra) per i quali si deve disporre solo delle dotazioni minime individuate in tali sottocategorie;

■ E si riferisce alla dotazione per le categorie del trasporto rifiuti speciali non pericolosi (4) e pericolosi (5).

Il requisito di capacità finanziaria è soddisfatto con 9.000 euro per il primo autoveicolo e 5.000 per ogni ulteriore mezzo, dimostrati da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie (volume di affari, capacità contribu-

tiva ai fini Iva, patrimonio, bilanci, affidamenti bancari) o con attestazione di affidamento bancario da imprese autorizzate all'esercizio del credito. Le imprese che hanno dimostrato il requisito ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto conto terzi comprovano la capacità finanziaria con l'iscrizione a tale Albo.

Le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 effettuate alla data del 1° febbraio 2017 restano valide ed efficaci fino alla loro scadenza. Restano valide le domande d'iscrizione presentate fino a tale data, da istruire e deliberare con le vecchie regole.

P.Fi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Autotrasporto. Ricorso al Tar del Lazio

Demolitori contro gli incentivi al rinnovo camion

Paola Ficca

■ **Incentivi alla rottamazione camion** nel mirino dei **demolitori**. L'**Aira** ricorre al **Tar Lazio** per l'annullamento, previa sospensione, del Dm Infrastrutture 19 luglio 2016 laddove assegna 6,5 milioni dello Stato non solo alla radiazione per rottamazione dei camion più obsoleti ed inquinanti, ma anche a quella per esportazione extra Ue (articolo 1, comma 4, lettera b).

Il ricorso dell'associazione punta anche a far annullare il decreto dirigenziale 7 settembre 2016 che, ai fini dell'ammissibilità ai contributi, indica i documenti da presentare in caso di radiazione per esportazione (articolo 3, comma 2, lettera b). In una logica di economia circolare, i rifiuti sono risorse che in Italia sono sottoposte a una vera e propria emorragia dovuta ai flussi di esportazione. L'**Aira**, pertanto ricorre al giudice amministrativo per la sospensione della validità degli incentivi all'acquisto di veicoli industriali, limitatamente a quelli ottenuti mediante esportazione di un veicolo usato.

Gli indicati provvedimenti, fondamentalmente, agevolano flussi di rifiuti metallici da riciclare all'estero, sottraendoli alla corretta demolizione al conseguente riciclo dei metalli stessi effettuato nel rispetto delle discipline ambientali comunitarie e nazionali.

Secondo l'**Aira**, il Dm 19 luglio 2016 si limita a chiedere al potenziale beneficiario dell'aiuto la sola notifica di esportazione mediante documenti riduttivi e inadeguati. Così elude la norma nazionale perché non prevede la dimostrazione dell'avvenuta reimmatricolazione all'estero. Inoltre, tale Dm viola le disposi-

zioni Ue in materia di aiuti di Stato. Il nuovo quadro della disciplina europea in materia risiede nel Regolamento Ue 651/2014, che elenca gli aiuti considerati compatibili con la politica della concorrenza e il cui articolo 36 dispone circa la loro ammissibilità in funzione di un miglioramento della tutela dell'ambiente, per il settore degli autoveicoli da trasporto. Le argomentazioni dell'**Aira** sostengono che dal quadro normativo Ue e da quello italiano di riferimento si ha che in tema di autoveicoli per il trasporto merci sono ammissibili solo gli aiuti di Stato per la riduzione del-

LA PARTE CONTROVERSA

L'opposizione riguarda l'estensione dei bonus statali ai veicoli radiati per esportazione, togliendo risorse al riciclo

l'inquinamento ambientale. In particolare, possono essere concessi solo i seguenti aiuti: (con limitazioni) quelli per l'acquisto di nuovi veicoli, meno inquinanti (destinati a sostituire i veicoli obsoleti e più inquinanti); quelli per l'adeguamento tecnico ai vigenti standard tecnici anti inquinamento e quelli per la demolizione dei veicoli stessi.

Viceversa, l'esportazione dei mezzi obsoleti e più inquinanti nei paesi confinanti con la Ue (Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Albania) non comporta alcun beneficio ambientale e provoca solo lo spostamento della fonte inquinante verso paesi limitrofi meno sensibili alle problematiche ambientali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se l'Intelligenza Artificiale potesse sognare, sognerebbe la nuova Audi A5.



Nuova Audi A5. Engineered with soul.

Basta uno sguardo per capire che nuova Audi A5 è l'evoluzione di un'icona: linee e proporzioni sportive, design sofisticato e performance ancora più intense. E grazie ad Audi connect e alle **innovative tecnologie di guida assistita**, come Audi pre sense city e traffic jam assist, l'Intelligenza Artificiale applicata alla guida è finalmente realtà.

Con nuova Audi A5, partendo da un capolavoro ne abbiamo creato un altro. Scopritela nei nostri Showroom e su **audi.it**

CIRCOLAZIONE STRADALE

Incidenti. Il Tribunale di Padova respinge la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale sull'entità delle sanzioni

Omicidio stradale ok al primo test

Ammessa come parte civile un'associazione nazionale che si occupa di sicurezza

Guido Camera

Il reato di **omicidio stradale** non è incostituzionale. Lo ha stabilito il **Tribunale di Padova** nel corso di un processo in cui la difesa dell'imputata aveva chiesto che venisse sollevata una **questione di costituzionalità dell'articolo 589-bis del Codice penale** (introdotto dalla legge 46/2016), dato che il nuovo reato avrebbe introdotto «un trattamento sanzionatorio ingiusto e irragionevole in relazione, soprattutto, ad altre fattispecie analoghe o anche in ipotesi di reati dolosi percepiti peraltro dalla collettività con connotati di grave disvalore sociale». Naturalmente quello di Padova è solo uno dei primi vagli cui il reato è stato sottoposto. In futuro, la questione potrà anche approdare alla Consulta, perché dubbi ne restano.

Infatti, non sono poche le norme che puniscono chi, a vario titolo, cagiona la morte di una persona e le pene sono ben più lievi rispet-

to all'omicidio stradale aggravato (si veda la scheda sulla destra).

I giudici di Padova hanno però ritenuto che la nuova norma non contrasti con la Costituzione: «Il Legislatore, nella sua piena discrezionalità, ha ritenuto di formulare delle pene edittali, soprattutto nel minimo, più alte per l'omicidio stradale in ragione della particolare gravità della condotta stessa ed anche della frequenza con cui essa avviene, soprattutto con le modalità aggravate. Quindi si ritiene che sia un legittimo esercizio del potere discrezionale da parte del legislatore di ritenere maggiormente grave questa condotta rispetto ad altre forme di omicidio colposo».

Ciò non convince pienamente: è condivisibile – in un moderno Stato di diritto – il richiamo alla salvaguardia della discrezionalità delle scelte del legislatore, ma la legge 46 per la prima volta ha introdotto pene così alte per reati in-

volontari, decidendo per di più di renderle non mitigabili dal giudice (c'è il blocco delle attenuanti).

Ciò può portare alla paradossale situazione in cui un giudice non può riconoscere la prevalenza dell'attenuante del risarcimento a un imputato che ha cagionato un incidente mortale solo perché ha bevuto un bicchiere di troppo. Anche se è incensurato e nella dinamica del fatto non ha effettivamente influito l'assunzione di alcol, ma una violazione generica del Codice della strada.

Proprio per evitare epiloghi del genere, in passato la Corte costituzionale ha censurato meccanismi analoghi a questo (previsto dall'articolo 590-quater), nella misura in cui alterano «gli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità penale» (sentenza 106/2014).

Inoltre, la recente sentenza 74/2016 ha dichiarato incostituzionale l'articolo 69, comma 4 del

Codice penale, che prevedeva il divieto di prevalenza, rispetto alla più grave forma di recidiva (articolo 99, comma 4), dell'attenuante del ravvedimento (articolo 73, comma 7, del Testo unico sugli stupefacenti) proprio perché non riconosce alcun valore, in termini di mitigazione della pena, alla condotta susseguente al reato: essa «si proietta nel futuro e può segnare una radicale discontinuità negli atteggiamenti della persona e nei suoi rapporti sociali».

Altro punto qualificante dell'ordinanza di Padova è il riconoscimento che possono vantare legittime aspettative di risarcimento del danno morale – oltre agli eredi della vittima – anche le associazioni rappresentative di interessi diffusi nel settore della circolazione stradale, i cui scopi statutari sono da ritenersi lesi dalla condotta del responsabile di un incidente mortale.

La decisione si richiama a una

Il confronto

01 | OMICIDIO STRADALE
L'omicidio stradale "base" è punito con la reclusione da due a sette anni. Se è aggravato da alcol (tra 0,8 e 1,5 g/l), velocità almeno doppia del consentito, passaggio col rosso, inversione o sorpassi in punti pericolosi, la pena è tra i 5 e 10 anni. Per alcol oltre 1,5 g/l o droga, è tra 8 e 12 anni

02 | ALTRE TIPOLOGIE
Per l'omicidio con colpa medica la pena va da 6 mesi a 5 anni. La morte per violazione delle norme di sicurezza sul lavoro è punita dai 2 ai 7 anni. Per l'omicidio per abuso dei mezzi di correzione e quello con abbandono di minore di 14 anni o di persona incapace la pena va dai 3 agli 8 anni

«pacifica» giurisprudenza, che riconosce alle associazioni rappresentative di interessi diffusi collegati al bene giuridico protetto da una norma penale il ruolo di danneggiato, oltre che quello di persona offesa che gli attribuisce l'articolo 91 del Codice di procedura penale.

C'è però da chiedersi quanto una presenza del genere sia di aiuto – nel processo – ai diritti delle vittime di reati stradali. Non solo perché può sottrarre loro risorse patrimoniali (l'associazione ha l'obiettivo di aggredire i beni del colpevole tanto quanto loro), ma anche perché la presenza di una (agguerrita) parte processuale in più – che seguendo la decisione di Padova, avrebbe titolo a costituirsi parte civile in tutti i processi per omicidio o lesioni stradali – può rivelarsi un elemento di aggravio dei tempi dell'asprezza della dialettica processuale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Multe/1. Consulta

Il «prezzo» per salvare la patente è legittimo

Multe/2. Velocità

Certificati persi tra gli uffici e il Tutor viene «bocciato»

Maurizio Caprino

Il «prezzo dell'anonimato» è «giusto». La **Consulta** (ordinanza 12/2017) ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sulla sanzione (oggi di 286 euro) prevista dall'articolo 126-bis del Codice della strada per omessa **comunicazione del conducente** quando si riceve un verbale d'infrazione. In pratica, è la multa supplementare pagando la quale è possibile evitare la **decurtazione dei punti** e la **sospensione della patente** se la persona che guidava non era stata identificata subito.

Dunque, si «salva» la licenza di guida, ma l'entità della somma è tale da consentirgli solo a chi può permettersi di pagarla. In più, l'incasso si aggiunge a quello per l'infrazione commessa su strada, rendendo più conveniente per gli enti locali privilegiare controlli senza fermare subito i conducenti. È in sostanza per questi motivi che la questione di legittimità era stata sollevata. A farlo era stato il giudice di pace di Grosseto, Adriano Simonetti, sottolineando che per principio generale il Codice della strada (articolo 195, comma 2) prevede in prima battuta che la sanzione vada graduata anche secondo gravità della violazione e condizioni economiche del trasgressore.

Secondo la Consulta, il giudice di pace avrebbe dovuto specificare se e come, nel giudizio per il quale la questione è stata sollevata, tali condizioni sono rilevanti. Inoltre, la Corte richiama la sua ordinanza 292/2006 con cui ritenne «paradossale» una graduazione basata non sulla gravità ma sulle condizioni economiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è il **Tutor** a essere illegale: sono i **certificati di taratura** che attestano la regolarità dei singoli apparecchi a «perdersi» tra gli uffici di polizia e quelli prefettizi. Così non arrivano davanti al giudice di pace che deve decidere sui ricorsi presentati dai multati. E non può che decidere di accoglierli, annullando gli accertamenti. Questa è la lettura più corretta delle notizie apparse con evidenza sui media il mese scorso, secondo cui il sistema di **controllo della velocità** (anche) media sarebbe fuorilegge.

Intanto, il problema della taratura si pone per qualsiasi apparecchio di misura della velocità: con l'evoluzione della normativa tecnica internazionale e la sentenza 13/2015 della Consulta, essi vanno tutti tarati.

Riguardo specificamente al Tutor, la taratura è eseguita solo sulla «sincronizzazione degli orologi» dei vari punti di rilevazione e qualche giudice potrebbe richiedere anche la verifica della distanza tra un punto e l'altro, per quanto sia assurdo che una strada si allunghi o si accorci dei metri che occorrebbero per falsare davvero le rilevazioni. Ma finora non risulta che questo problema sia stato sollevato in un giudizio.

Inoltre, è in corso un lungo e articolato contenzioso sul brevetto dell'intero sistema e di suoi componenti software (si veda Il Sole 24 Ore del 6 novembre 2015) e in quest'ambito è stato anche chiesto di dichiarare nulli tutti gli accertamenti compiuti col sistema. Ma per ora resta tutto valido e ci vorrà molto tempo prima che questo contenzioso finisca.

M.Cap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rc auto. Secondo la Cassazione per il danno non patrimoniale si può ricorrere in appello per far valere le modifiche successive alla sentenza di primo grado

Liquidazione aggiornabile dopo la sentenza

Raffaella Caminiti
Paolo Mariotti

Nella **liquidazione del danno non patrimoniale**, se si considerano tabelle non più attuali, si applica in modo erroneo il criterio equitativo previsto dall'**articolo 1226 del Codice civile**. La **Corte di cassazione**, con la sentenza 25485/2016, è tornata a pronunciarsi sul caso di mutamento dei criteri tabellari in uso al momento della sentenza di primo grado.

In mancanza di norme, la quantificazione è compiuta dai giudici sulla base delle tabelle del Tribu-

nale di Milano, che dal 2009, prevedono una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, includendo gli aspetti anatomico-funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva. La Corte ha individuato nelle tabelle milanesi il parametro per la valutazione equitativa del danno alla persona ex articoli 1226 e 2056, da modulare secondo le circostanze.

Nella fattispecie, il Tribunale di Pistoia aveva attribuito il 70% di responsabilità in un sinistro stradale mortale all'investitore, che circolava senza Rc auto. Sul

danno non patrimoniale per gli eredi della vittima, la Corte d'appello di Firenze ravvisava un'incorruenza nel parametro utilizzato dal Tribunale, discostatosi senza motivazione dai criteri tabellari in uso nel distretto, confermando tuttavia le somme liquidate ai genitori, poiché conformi al «range» previsto dalle tabelle milanesi al tempo della decisione di primo grado; aveva, invece, ridotto l'importo risarcito alla sorella, tenuto conto del valore del danno da morte riconosciuto dalle stesse tabelle al

congiunto non convivente e in mancanza di diversi elementi che imponessero un adeguamento.

I familiari della vittima ricorrevano per cassazione, censurando, tra l'altro, l'applicazione delle tabelle dell'epoca della prima sentenza, perché esse erano poi (2009) state del tutto rielaborate dal Tribunale di Milano, proprio sul punto della perdita del rapporto parentale. La versione 2009, oltre a prevedere un diverso «range» tra i valori, considerava in modo autonomo il danno da perdita del rapporto parentale.

La Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, affermando, tra l'altro, il principio per cui, se dopo la pubblicazione della decisione di primo grado cambiano i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale individuati nelle tabelle in uso presso i Tribunali di merito, il danneggiato è legittimato a impugnare. Deducendo che le somme liquidate non ristorano il danno o che sono inferiori al minimo determinato nelle nuove tabelle. Tale principio è violato quando la liquidazione del danno avviene sulla base di criteri tabellari superati da quelli nuovi, ritenuti più adeguati a garantire una «equa» corrispondenza tra l'equivalente e il valore non patrimoniale.

leleso. Se, dunque, il giudice non si attiene ai criteri tabellari, senza fornire motivata giustificazione, non assolve l'obbligo richiestogli di risarcire integralmente il danno non patrimoniale.

Ciò avviene in particolare quando, investito della questione in grado di appello, egli non applichi i nuovi criteri tabellari sulla base del mero rilievo della correttezza della liquidazione operata dal giudice di primo grado, perché conforme ai criteri tabellari vigenti al tempo della decisione, ma diventati obsoleti nelle more del giudizio e, come tali, non adatti ad offrire un adeguato ristoro del danno non patrimoniale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Gamma A5. Valori massimi: consumo di carburante (l/100 km): -- ciclo urbano 9,8 - ciclo extraurbano 5,9 - ciclo combinato 7,3; emissioni CO₂ (g/km): ciclo combinato 166.

Audi raccomanda Castrol **EDGE** Professional

Audi Financial Services finanzia la vostra Audi

Audi All'avanguardia della tecnica

LAVORO

www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com

Adempimenti. Procedura Inail online per i calcoli e pagamento in un'unica soluzione o in quattro rate con interessi allo 0,55%

Autoliquidazione in due tempi

Entro il 16 febbraio vanno determinati e versati gli importi, denuncia da spedire entro il 28

Silvia Perna

■ **Giovedì 16 febbraio** scade il termine per il pagamento dei premi Inail, quindi entro tale data l'**autoliquidazione del premio** deve essere ultimata. In quest'ottica l'adempimento principe a carico del datore del lavoro è sicuramente quello della **dichiarazione delle retribuzioni**.

Le circolari cui far riferimento per i limiti minimi di retribuzione imponibile utili ai fini del calcolo del premio sono la 7/2016 e la 36/2016. Il **tasso di tariffa** è stato comunicato dall'Inail con il **modello 20sm**, mentre le **basi di calcolo** si trovano nel "fascicolo aziende-comunicazioni basi di calcolo" dei servizi online dell'Istituto.

La denuncia delle retribuzioni è inoltrata anche dalle aziende individuali non artigiane che occupano soltanto familiari coadiuvanti del titolare, dalle società non artigiane che occupano solo soci lavoratori, da tutte le aziende che occupano solo

collaboratori parasubordinati, associati in partecipazione d'opera e con retribuzioni convenzionali o di ragguglio.

Quest'anno vanno denunciate, per ogni posizione assicurativa di competenza, le retribuzioni effettivamente corrisposte ai soggetti assicurati nel

ITEMI

Tutte le indicazioni che vanno seguite dalle aziende artigiane. Da quest'anno procedure unificate per il settore marittimo

2016 e vanno utilizzati esclusivamente i servizi telematici Alpi online e invio telematico dichiarazioni salariali. I datori di lavoro del settore marittimo titolari di Pan (posizione assicurativa navigazione) devono utilizzare il servizio "invio retribuzioni e calcolo del premio".

Le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati, per le quali dalle basi di calcolo del premio risulta una rata anticipata 2016, comprensiva del premio artigiani e del premio dipendenti, nonché le aziende non artigiane che hanno occupato solo apprendisti nell'anno precedente, devono indicare il valore "zero" nel campo "retribuzioni complessive" del modulo telematico da inviare all'Inail per la dichiarazione delle retribuzioni (servizio Alpi online) oppure nello specifico campo del tracciato record (servizio invio telematico dichiarazioni salariali).

Le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati devono inoltre presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica per comunicare la volontà di pagare il premio in quattro rate e per chiedere la riduzione (quest'anno fissata al 7,61%) prevista dall'articolo 1, commi 780 e 781, della legge 296/2006. Queste aziende possono effettuare le comunicazioni anche

attraverso i servizi dispositivi del contact center multicanale. Per favorire settori produttivi in crisi o per incentivare l'adozione di misure di prevenzione o in casi di calamità naturali, il legislatore interviene prevedendo in favore delle aziende interessate da tali eventi negativi agevolazioni temporanee.

Le agevolazioni, che presuppongono la piena regolarità contributiva da parte dell'azienda, possono determinare una riduzione del premio oppure una riduzione delle retribuzioni da prendere a base per il calcolo del premio, ovvero particolari modalità di pagamento.

Tra le riduzioni del premio una delle novità di quest'anno per la rata 2017 è la percentuale del 16,48 per cento. Per la regolazione 2016 la riduzione in base alla legge 147/2013, invece, resta ferma la percentuale al 16,61 per cento.

Mentre il pagamento del premio va effettuato entro il 16 febbraio, il termine per l'invio delle

**VIGNETTA ONLINE**
La satira non giustifica il licenziamentodi **Massimiliano Biolchini** e **Serena Fantinelli**

Illegittimo il licenziamento per diffusione di una vignetta satirica ai danni del datore di lavoro. Lo ha affermato la Corte di cassazione, con la sentenza 2499/2017.

quotidianolavoro.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'articolo

denunce retributive annuali è il 28 febbraio, anche per le imprese armatoriali.

Il premio può poi essere pagato in unica soluzione ovvero in quattro rate. Per il secondo caso 0,55% è il tasso medio di interesse da applicare. I coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata del premio sono dettagliati nella nota 575/2016.

Inail ha comunicato altresì di aver implementato nuovi servizi telematici dedicati al settore navigazione e pesca marittima, tra i quali si possono visualizzare le basi di calcolo e l'autoliquidazione e quest'anno, per la prima volta, sul piano gestionale si uniforma il trattamento dell'imprenditore marittimo a quello di tutti gli altri datori di lavoro.

Disposizioni particolari in tema di sospensione degli adempimenti e dei versamenti sono infine previste per chi abita nelle zone colpite dal sisma e per gli studi professionali ivi ubicati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Controlli. Anche dopo l'avvio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, le verifiche dell'Istituto non riguarderanno gli ambiti previsti per Inps e ispettori

Ispezioni Inail limitate alle materie assicurative

Luigi Caiazza
Roberto Caiazza

L'attività degli ispettori dell'Inail è limitata alla materia assicurativa di competenza dell'Istituto, disciplinata, in generale, dal Dpr 1124/1965 (testo unico delle assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali) anche dopo l'operatività dell'**Ispettorato nazionale del lavoro** (Inl). È quanto si evince dalla **circolare Inail 2176** del 2 febbraio che segue la circolare 2 del 25 gennaio

dell'Inl (siveda Il Sole 24 Ore del 26 gennaio).

Fermo restando le linee operative comuni, già individuate dall'Ispettorato, l'Inail ricorda che è confermato il proprio attuale modello organizzativo dell'attività di vigilanza, il quale già prevede un responsabile/referente a livello regionale, con una programmazione mensile della relativa attività e con il perseguimento degli obiettivi già assegnati per il 2017. La variante è che le aziende da

ispezionare, sempre con cadenza mensile, devono essere comunicate alla corrispondente sede dell'Ispettorato territoriale del lavoro (Itl) capoluogo di regione entro il 22 di ciascun mese. Pertanto, operativamente, il coordinamento inizierà dal mese di marzo.

Il dirigente o coordinatore delegato dell'Itl comunicherà in tempo utile al responsabile/referente regionale dell'Inail il consenso all'attività, nonché i nominativi degli eventuali ispettori del lavoro che

potrebbero partecipare.

Per gli eventuali accertamenti urgenti (per esempio infortuni gravi e mortali), ovvero pratiche non comprese nella comunicazione mensile, di cui con la circolare non viene specificata la motivazione, che pure devono essere iniziate nel corso del mese, la variante sarà assunta su iniziativa del referente dell'Inail, il quale ne darà tempestiva comunicazione alla specifica materia assicurativa dell'Inail e non avrà alcun effetto

limitato alla sola materia assicurativa di competenza Inail, sarà riferito ai soggetti assicurati e alla loro qualificazione contrattuale, alle retribuzioni imponibili denunciate a fini assicurativi, all'esclusione di lavoro, alle eventuali agevolazioni fruitive nei confronti dell'Itl.

Pertanto l'accertamento produrrà la sola contestazione degli illeciti amministrativi pertinenti alla specifica materia assicurativa dell'Inail e non avrà alcun effetto

"liberatorio" nei confronti degli altri organi di vigilanza.

Nulla cambia anche in caso di accertamento di lavoratori in nero, con conseguente ipotesi di sospensione dell'attività imprenditoriale. In tal caso, infatti, l'ispettore Inail, salvo che non sia affiancato da un ispettore del lavoro, annoterà "segnalazione alla sede competente dell'Itl" sul verbale di primo accesso. Lo stesso verbale resterà presso la sede dell'Inail, ove saranno valutate eventuali problematiche connesse alla specificità della vigilanza assicurativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve

GIUDICI ONORARI
«Un parere dai Cds per stabilizzarli»

Nel riordino del funzionamento del ruolo unico dei giudici onorari «sarà prevista una normativa transitoria finalizzata a garantire un armonico passaggio al nuovo assetto, che tenga anche conto del lavoro svolto in questi anni dagli operatori di questo cruciale ambito della giurisdizione». Lo puntualizza il ministero della Giustizia in un comunicato, sottolineando che verrà chiesto un parere del Consiglio di Stato per verificare se sia possibile stabilizzare chi «ha svolto continuativamente la funzione di giudice di pace, vice procuratore onorario, giudice onorario di tribunale».

RISCOSSIONE**A Equitalia le spese per l'illegittimità**

Equitalia deve pagare le spese del procedimento giudiziale anche se l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa è da ascrivere all'ente creditore interessato e non all'agente della riscossione. Lo ha stabilito la Terza civile della Corte di cassazione (sentenza 3105/17, depositata ieri), respingendo il ricorso di Equitalia Sud contro una decisione del Tribunale di Roma del 2015.

Cassazione. Stop dei giudici alla demolizione del manufatto gestita in sede penale come pena accessoria

Abusi edilizi, «grazia» dal Comune

L'esecuzione della condanna neutralizzata anche da un piano futuro

Guglielmo Saporito

■ Nuovi spiragli per chi ha commesso modesti **abusi edilizi**, subendo una condanna penale e rimanendo esposto alla **demolizione** attuata dallo stesso magistrato penale. È la conseguenza della sentenza 5454/17, depositata ieri dalla Terza penale della **Cassazione**. Si può infatti chiedere una **sospensione** in attesa di modifica del **piano urbanistico**.

L'autore di un abuso era stato condannato con emissione, quale sanzione amministrativa accessoria, dell'ordine di demolizione. L'esecuzione penale (art. 31 co. 9 Dpr 380/2001) avviene sotto la vigilanza della magistratura, che utilizza ausiliari tecnici e seleziona imprese. Procedura insidiosa perché tra l'altro non è soggetta a prescrizione (Cass. pen. 20.1.2016 n. 9949) e non esige la collaborazione del Comune. Dopo la condanna il giudice penale aveva no-

minato un perito, che aveva individuato le modalità esecutive; ma nel frattempo, l'autore dell'abuso aveva chiesto la sospensione dell'esecuzione penale, sostenendo che appariva probabile l'approvazione di una sua richiesta di rilascio di permesso a costruire, a

SANABILITÀ

Il Consiglio municipale può giudicare prevalenti gli interessi pubblici rispetto a quelli urbanistici recepiti nella sentenza

sua volta connessa a una pianificazione in corso di approvazione. Il giudice dell'esecuzione penale non aveva sospeso la riduzione in pristino, sicché era imminente l'affidamento dei lavori per l'eliminazione dell'abuso. Eppure,

osservava l'interessato, si trattava di sanatoria di "opere minori", quali il ripristino di originarie tramezzature e la tamponatura di 3 finestre, per le quali era ragionevolmente prevedibile un esito favorevole del procedimento amministrativo di sanatoria. Si è giunti in Cassazione, impugnando il diniego di sospensione dell'esecuzione, con esito favorevole al condannato, in quanto la Cassazione ricorda che in caso di condanna per manufatti edilizi privi di concessione, l'ordine giudiziale di demolizione delle opere deve essere sempre mantenuto, salvo che non risulti che la demolizione sia già avvenuta, che l'abuso sia stato sanato sotto il profilo urbanistico o che il consiglio comunale abbia deliberato che le opere devono essere conservate in funzione di interessi pubblici prevalenti sugli interessi urbanistici (art. 36, co. 5 del Dpr

**CASSAZIONE**
Sequestro preventivo dell'auto usata per stalkingdi **Andrea Alberto Moramarco**

È legittimo il sequestro preventivo dell'automobile utilizzato per commettere il reato di stalking. Ad affermarlo è la Cassazione con sentenza 1826/2017.

quotidianodiritto.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'analisi

n. 380/2001). Ma, sottolinea la Cassazione, basta anche ipotizzare una futura adozione di una delibera comunale incompatibile con la prescritta demolizione delle opere per ottenere una sospensione dell'intervento del giudice penale. La novità della pronuncia consiste nell'ammettere la sospensione e non solo se già esistano provvedimenti amministrativi incompatibili con essa, ma anche se vi è il mero avvio di una procedura destinata poi ad evolversi in adozione. Anche prima della revoca dell'esecuzione, può essere una semplice sospensione della sua esecutività, cioè un provvedimento temporaneo che può essere disposto già quando, appunto, sia concretamente prevedibile l'emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili con il provvedimento demolitorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione/2. Non c'è l'obbligo giuridico di impedire l'illecito ma è esigibile solo una vigilanza a posteriori sulle irregolarità

Responsabilità «soft» per dirigenti all'edilizia

■ Responsabilità diluite per i **dirigenti dell'edilizia comunale** che abbiano colposamente rilasciato un **permesso di costruire** illegittimo: non vi è infatti l'obbligo giuridico di impedire l'abuso edilizio. A questa conclusione giunge la **Corte di cassazione** (sentenza 6 febbraio 2017 n. 5439), applicando l'articolo 40 c. 2 del codice penale, secondo cui chi non impedisce un evento è ritenuto responsabile dell'evento stesso se aveva l'obbligo di impedire ciò che è accaduto. Il dirigente dell'area tecnica di un Comune che aveva rilasciato un permesso di costruire illegittimo non è stato perciò ritenuto responsabile del-

la violazione edilizia perché non aveva appunto l'obbligo di impedirla. Un conto è la vigilanza sull'attività edilizia (art. 27 Dpr 380/2001), cioè l'attività successiva al rilascio del titolo edilizio, altro è l'attività di istruttoria e verifica, che avviene prima del rilascio del permesso e termina con il permesso medesimo. La distin-

zione è stata applicata più volte: ad esempio, si è esclusa la responsabilità penale del capo dell'ufficio urbanistica in caso di "condotta commissiva" (per aver emanato provvedimenti istruttori definitivi: Cass. 9281/11), mentre scatta la responsabilità penale se, dopo una denuncia, non sono emessi provvedimenti interdittivi e cautelari (sospensione lavori, Cass. 36571/11). Secondo la magistratura c'è quindi responsabilità solo con specifica omissione, cioè il mancato compimento dell'azione che ci si attendeva da parte di un soggetto obbligato giuridicamente. Non c'è invece responsabilità nell'ipotesi in cui

l'agente ha adottato una condotta «commissiva» anche se ha contribuito, con tale condotta, alla produzione dell'evento. In materia edilizia l'art. 27 del Dpr n. 380 pone a carico del responsabile del competente ufficio comunale un obbligo di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, imponendogli di intervenire se viene accertato l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo o in difformità, attraverso la emanazione di provvedimenti interdittivi e cautelari. Il tecnico è quindi titolare di una posizione "di garanzia", che gli impone di attivar-

si per impedire l'evento dannoso. Tuttavia, se è mancata una specifica denuncia (che avrebbe dovuto generare una sospensione lavori), ma vi è una condotta commissiva (il rilascio del permesso edilizio illegittimo), il tecnico comunale non risponde penalmente. La distinzione tra momento del rilascio del permesso di costruire e quello del controllo successivo (con responsabilità del dirigente solo se manca il secondo), opera ovviamente nel caso in cui il dirigente stesso non ha contribuito (con dolo o colpa grave) a realizzare l'evento. In sintesi, se c'è un esposto su un permesso di costruire illegittimo, c'è responsabilità del dirigente che ometta di intervenire.

G. Sa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione. Dopo un periodo di assenza

Niente licenziamento se il trasferimento è preconstituito

Giuseppe Bulgarini d'Elci

■ È **illegittimo il licenziamento** intimato alla lavoratrice che, al **rientro dal periodo di maternità**, si è rifiutata di riprendere servizio in una sede differente, allorché presso la sede di provenienza il datore di lavoro ha assunto a tempo indeterminato, per il disimpegno delle stesse mansioni, un altro dipendente.

La **Corte di cassazione** ha espresso questo principio con la **sentenza 3052/2017**, nella quale ha rimarcato che è illegittimo il trasferimento di sede disposto nei confronti della lavoratrice al rientro dalla maternità, se il posto di lavoro ricoperto prima dell'astensione obbligatoria era ancora disponibile, sia pure con nuove caratteristiche per effetto di una intervenuta riorganizzazione aziendale.

Il caso sottoposto alla Suprema corte è relativo alla responsabile del punto vendita di Firenze di una società attiva nel settore retail, la quale, al rientro in servizio dopo un periodo di assenza per maternità seguito dall'obbligo di smaltire le ferie arretrate, è stata trasferita a Milano.

Durante il periodo di astensione per maternità, la società ha assunto un nuovo responsabile per il punto vendita di Firenze a tempo indeterminato, peraltro con un livello di inquadramento più basso. Un mese prima del programmato rientro in servizio della dipendente titolare del ruolo, la società ha attribuito al nuovo assunto anche la gestione dei punti vendita di Pisa e Siena. Sulla scorta di questa riorganizzazione, la società ha sostenuto la soppressione del vecchio ruolo ricoperto dalla lavoratrice in maternità e la conseguente necessità del suo trasferimento. Posta di fronte al rifiuto della di-

pendente, la società ne ha disposto il licenziamento.

La Cassazione, ricollegandosi alle valutazioni espresse dalla Corte territoriale, ha ritenuto che il comportamento complessivo della società fosse preordinato alla espulsione della dipendente e non, invece, motivato da

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il caso analizzato dai giudici riguarda una lavoratrice di ritorno dalla maternità, ma la regola si applica anche in altre situazioni analoghe

un corretto esercizio del potere di trasferimento. Pur a fronte dell'invocata riorganizzazione, osserva la Suprema corte, la posizione di responsabile del punto vendita di Firenze, contestualmente a quella di Siena e Pisa, avrebbe dovuto essere correttamente assegnato alla dipendente al rientro dalla maternità, in quanto ella possedeva competenze professionali non inferiori a quelle del lavoratore chiamato a sostituirla durante il periodo di maternità.

Sulla scorta di queste argomentazioni, la Cassazione conclude osservando che legittimamente la lavoratrice, in virtù del principio civilistico per cui il contraente può rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione se la controparte contrattuale risulta inadempiente ai propri obblighi, ha omissa di riprendere servizio nella nuova sede di lavoro.

Il licenziamento risulta, pertanto, illegittimo, con conseguente diritto alla reintegrazione in base all'articolo 18 dello statuto dei lavoratori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ambiente. Il sottoprodotto va «provato»

Legno, lo scarto di lavorazione va considerato rifiuto

Paolo Ficco

■ Lo **scarto di lavorazione** rappresentato dalla segatura e dai trucioli di **legno è rifiuto** a meno che il loro produttore non dimostri che i requisiti richiesti dalla legislazione ambientale per la venuta a esistenza dei sottoprodotti siano soddisfatti.

In difetto, la sua cessione a terzi per lo smaltimento deve necessariamente avvenire con le dovute autorizzazioni. È questo il principio di diritto espresso dalla terza Sezione penale della **Corte di cassazione**, che, con sentenza 5442 del 6 febbraio 2017, ha giudicato fondato il ricorso del Procuratore della Repubblica di Asti con annullamento, per "violazione di legge", della decisione assunta del Tribunale locale.

Infatti, il Tribunale astigiano aveva negato "apoditticamente" la qualifica di rifiuto alla segatura e ai trucioli di legno che erano stati affidati ad una ditta non autorizzata a gestire i rifiuti. Il Tribunale aveva fondato l'assoluzione dell'imputato sul fatto che i materiali lignei fossero costantemente ceduti ad altra società "dietro fatturato pagamento di denaro", anziché riferirsi alla loro natura o alla loro destinazione "in ragione delle intenzioni del detentore" (che, nel caso di specie, coincideva con il produttore).

La Corte di cassazione, invece, ha condiviso l'approccio del Pm ricorrente, sicché lo scarto assume qualifica di rifiuto per il concretarsi di elementi positivi (l'oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi, quale residuo di produzione) e negativi (assenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 per la venuta a esi-

stenza dei sottoprodotti). Al fine di conseguire la trasfigurazione di un rifiuto in un sottoprodotto, infatti, non basta certo "un mero accordo con terzi ostensibile all'autorità (oppure creato proprio a tal fine)".

La Corte di Cassazione sottolinea, infatti, che l'esistenza del rifiuto prescinde dal carattere oneroso o gratuito del disfarsi. Non è la gratuità della cessione che trasforma il rifiuto in qualcosa che rifiuto non è. Nel momento in cui un rifiuto diventa tale, il conferimento deve essere effettuato da soggetti debitamente autorizzati alla relativa gestione. La Corte riassume che non ci si deve porre "nella sola ottica del cessionario del prodotto e della valutazione economica" che costui attribuisce alla cosa "si da essere disposto a pagare per ottenerla". Quel che occorre, invece, è "verificare a monte" il rapporto tra il prodotto e il suo produttore e, soprattutto, la sua necessità o volontà di disfarsi del bene.

Diversamente, si creerebbero pericolose aree di impunità dove numerose condotte, oggettivamente integranti una fattispecie di reato, verrebbero ad essere dissimulate da accordi "dolosamente preordinati" a privare il bene di una qualifica che è stata acquisita a monte e che è "insuscettibile di essere cancellata". Non è la prima volta che la Corte di cassazione ascrive agli scarti delle lavorazioni in legno, rappresentati da segatura e trucioli, la qualifica di rifiuto. Infatti, ha affrontato la questione più volte con numerose e risalenti sentenze, tra le quali la stessa Corte cita: 51422/2014; 37208/2013; 48809/2012; 18743/2011.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONDOMINIO

www.quotidianocondominio.ilssole24ore.com

In breve

IN PARLAMENTO

Le interrogazioni in linea con il fisco



Le interrogazioni presentate su sollecitazioni dell'Anaci dal deputato Alessandro Zan (e, in forma identica, da Michele Pelillo, ambedue del Pd) hanno trovato pronta risposta dal ministro dell'Economia il 2 febbraio: gli argomenti affrontati erano stati risolti nelle risposte che l'agenzia delle Entrate, su richiesta del Sole 24 Ore, avevano già predisposto e che sono state rese pubbliche lo stesso giorno a Telefisco (si vedano gli articoli nella pagina).

PRECOMPILATA

Fna chiede ancora la proroga

La Fna non demorde: a fronte del disagio e delle pressanti rimozioni dei propri amministratori, si legge nel comunicato dell'Associazione, la Fna-Federamministratori «richiama le proprie istanze di proroga del termine del 28 febbraio già indirizzate sia al ministro dell'Economia e al Direttore dell'agenzia delle Entrate» e chiede «quali siano le sanzioni relative al mancato o ritardato invio telematico - non chiarite neanche in sede di Telefisco».

CONVEGNO ANAP

L'amministratore e la contabilità

Il Centro Studi regionale Anap Campania organizza un convegno su «Amministrazione e contabilità in condominio» venerdì 10 febbraio a Napoli, dalle 15 alle 19 in via Alabardieri 38. Tra i temi trattati l'impugnativa di delibera sul bilancio, il falso in bilancio, il custode giudiziario, la redazione del bilancio, il revisore contabile e gli adempimenti fiscali dell'amministratore. Info: www.anacampania.it

A TORINO

Workshop Thnet sulle novità fiscali

Thnet organizza a Torino il 10 febbraio un workshop presso i Templari 2.0 in Via Santa Chiara 49/A, dalle 10 alle 13. Si parlerà della nuova comunicazione telematica da inviare alle Entrate con i dati sulle spese di recupero edilizio e risparmio energetico, delle novità sulla ritenuta del 4% e della tracciabilità dei pagamenti degli appalti. Info: www.thnet.it

Comunicazioni. I chiarimenti arrivati da Telefisco - Per errori e lievi ritardi sanzioni evitabili per il 2017

Detrazioni, i dati alle Entrate

L'Agenzia chiarisce i dubbi sui soggetti da indicare e sulle morosità

Gian Paolo Ranocchi

Comunicazione più chiara per gli amministratori di condominio quella in scadenza il prossimo 28 febbraio, dopo le risposte delle Entrate a Telefisco.

Il quadro

L'articolo 2 del decreto dell'Economia del 1° dicembre scorso ha previsto l'obbligo di trasmissione alle Entrate, entro il prossimo 28 febbraio, da parte degli amministratori di condominio (direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato), di una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nel 2016 dal condominio per interventi di recupero del patrimonio

L'INDICAZIONE

Nella precompilata le spese attribuite ai possessori o detentori dell'immobile. Nel foglio informativo le spese riferite ad altri soggetti

nio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo sempre delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. I contribuenti potranno così trovare i dati nella dichiarazione precompilata.

La detrazione compete ai titolari di proprietà, nuda proprietà, diritto reale di godimento, contratto di locazione o comodato. E anche al familiare convivente del possessore o del detentore dell'immobile se ha sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano intestati a lui.

La comunicazione

Il primo problema è comprendere per quali soggetti va effettuata la comunicazione. Il riferimento al «condominio» indicato nel Dm del 1° dicembre, infatti, appariva piuttosto ambiguo. Le Entrate risolvono il tema rimandando alle specifiche tecniche della comunicazione telematica: quindi gli amministratori sono tenuti ad indicare per ogni unità immobiliare la quota di spesa attribuita ai possessori o detentori in senso lato dell'immobile, a prescindere dal titolo di proprietà. Di questi va indicato il codice fiscale e le spese vengono esposte direttamente; se la spesa è invece riferita ad un soggetto diverso (familiare convivente), va indicato il codice residuale «altre tipologie di soggetti» e le spese vengono riportate solo nel foglio informativo: sarà quindi il contribuente che, verificate le condizioni di legge, dovrà verificarle per detrarle in dichiarazione.

Le sanzioni

La sanzione prevista nei casi di omesso, errato o tardivo invio delle comunicazioni è di 100 euro per ogni violazione, senza applicazione del cumulo giuridico (articolo 12 del Dlgs 472/1997) e del ravvedimento operoso. Se la comunicazione è trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta ad un terzo. In ogni caso si applica il comma 5-ter del Dlgs 175/2014: per gli adempimenti del 2017 non applicano le sanzioni nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati, sempre che l'errore non determini un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni. Quindi attenzione ai conti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA COMPILAZIONE

Risolto il rebus dei «morosi»

Le Entrate, in coerenza con la consulenza giuridica 954/97/2012 rilasciata all'Anaci il 6 ottobre 2013, chiariscono che nella comunicazione gli amministratori indicano l'effettivo pagamento al 31 dicembre della quota di spesa attribuita a ciascun soggetto, compilando il campo relativo al flag pagamento. Se il pagamento è stato interamente corrisposto entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, la spesa è esposta direttamente nella precompilata; in caso contrario va nel foglio informativo. Il pagamento si riferisce a quello effettuato dall'amministratore per conto del condominio e non alle quote versate ai proprietari possessori degli immobili. La detrazione compete infatti con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico da parte dell'amministratore e nel limite delle rispettive quote, effettivamente versate al condominio entro la data della presentazione della dichiarazione. Anche per costoro nell'apposita sezione è presente un apposito «flag pagamento» da gestire a seconda se il versamento delle spese sia avvenuto o meno entro il 31/12 e che influenza le risultanze della precompilata. Quindi, come esemplificato nella Consulenza giuridica del 2013, ci potrà essere una differenza tra «quota dovuta», «quota dovuta» e certificazione, dovuta appunto alle morosità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Casi particolari. Come regolarsi con i finanziamenti

Vale la data del bonifico effettuato dalle banche

Luca De Stefani

Una situazione ormai piuttosto frequente è quella del finanziamento dei lavori: di fatto l'amministratore, ottenuto il finanziamento, paga l'impresa in un'unica soluzione o a stato avanzamento lavori ma il bonifico a volte è fatto dalla finanziaria o dalla banca a nome del condominio e non coincide con le modalità di pagamento delle rate da parte del condominio e dei condomini. In questo caso nella comunicazione del 28 febbraio va indicato tutto il costo pagato nel 2016 dalla banca o finanziaria. In caso di morosità, il condominio ritardatario che paga la sua quota al condominio entro il 30 settembre 2017 potrà detrarre tutto, altrimenti indicherà ciò che avrà effettivamente pagato.

La Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte, con nota 17 aprile 2009, prot. 24882, ha già concesso la possibilità di utilizzare anche una finanziaria per pagare le spese degli interventi detraibili al 36-50%. A differenza del mutuo o del finanziamento bancario, in questo caso il pagamento della spesa all'esecutore dei lavori viene effettuato direttamente dalla società finanziaria e non dal contribuente. La Dre ha chiarito che l'agevolazione è rilevante nell'anno del pagamento della spesa da parte della società finanziaria, se questo avviene «tramite boni-

fico bancario, o postale, dal quale risulti nella causale il nome ed il codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, e sempre che l'importo indicato corrisponda a quello della fattura emessa» dall'esecutore dei lavori nei confronti del cliente. Se il pagamento avviene con le consuete modalità, quindi, l'anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria al fornitore della prestazione, risultando ininfluente i tempi e le modalità di restituzione della somma alla banca o alla società finanziaria da parte del condominio. Le Entrate hanno poi confermato (circolare 11/2014) che questa modalità è possibile anche per le spese per il risparmio energetico. Chi eroga il finanziamento, quindi, deve pagare il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale, recante «tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento (causale del versamento, estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato), in modo da consentire a banche o Poste di operare la ritenuta dell'8%» e il condominio deve avere copia della ricevuta del bonifico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LEGGI & SENTENZE

A CURA DI ASSOEDILIZIA

Servizio idrico, illecita l'ingiunzione della società privata

di Domenico Cigna

Comuni, sempre più spesso, si consorziano e organizzano il servizio idrico costituendo società di diritto privato. Queste divengono perciò i fornitori e gli interlocutori dei condomini per tutti i servizi legati all'acqua potabile. E, in questi tempi di diffuse difficoltà economiche, non è raro il contenzioso per mancati pagamenti delle bollette.

Un caso recentemente affrontato dal Tribunale di Milano e deciso con la sentenza n.12235 del 2016 è emblematico e particolarmente significativo. Una Srl controllata da una holding in forma di Spa aveva emesso nei confronti di un condominio un'ingiunzione per bollette non pagate avvalendosi della cosiddetta «ingiunzione fiscale», ossia di quel procedimento previsto dal Rd 39/1910 che consente agli enti pubblici di intimare ai loro debitori il pagamento di tributi senza ricorrere al procedimento ordinario di ingiunzione. Si tratta, in sostanza, di un atto amministrativo complesso che opera come accertamento del credito ma cumula anche le caratteristiche di forma e di efficacia di titolo esecutivo e di precetto. L'opposizione del condominio è stata accolta e il decreto illegittimo, accertando un credito restitutorio a favore del condominio. Secondo il Tribunale l'illegittimità del decreto deriva dal fatto che la società che gestisce il servizio idrico si era avvalsa della procedura di «ingiunzione fiscale» senza averne il potere. Afferma il Tribunale che il disposto del Rd 696/1910 può essere utilizzato solo dallo «Stato, alcuni Fondi ed Enti Territoriali, o da altri enti pubblici, successivamente istituiti, indicati in leggi speciali con esclusione delle società, anche quelle a partecipazione pubblica, a causa della loro natura privatistica».

Nel caso concreto, la società in questione non risultava espressamente autorizzata da una successiva legge speciale. Prosegue il Tribunale notando come anche «le società miste, aventi capitale sociale integralmente pubblico e incaricate in via esclusiva di gestire il servizio pubblico, sono soggetti distinti dallo Stato e dagli Enti Pubblici e sono prive del potere di autoaccertamento dei tributi e non possono giovare del procedimento di «ingiunzione tributaria». Quanto ai corrispettivi richiesti dalla società gestrice del servizio idrico, il Tribunale ha osservato che la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa. Spetta perciò al soggetto esercente dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante (principio già affermato dalla sentenza della Cassazione 14042/2013). Nel caso concreto, i servizi di depurazione non erano stati prestati e pertanto il Tribunale ha condannato la società alla restituzione di tutto quanto versato a tale titolo negli ultimi dieci anni. In sostanza, gli importi richiesti da un esercente del servizio idrico sono dovuti se in quanto i singoli servizi (come depurazione e servizi di fognatura) siano stati effettivamente resi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contenzioso. Reazioni ai giochi in cortile fuori orario

Tagliare il pallone non è sempre «violenza»

Paolo Accotti

Non c'è violenza privata per chi taglia i palloni usati per giocare nel cortile condominiale. Il discrimine tra una reazione smodata e un comportamento penalmente rilevante a volte è estremamente labile e la Corte di cassazione (sentenza 1786/2017) è stata chiamata a giudicare un condomino per il reato di violenza privata (articolo 610 del Codice penale). L'imputato, «alla sbarra» per il delitto di atti persecutori, più volte aveva minacciato, intimorito, aggredito e ingiuriato alcuni ragazzini che giocavano a pallone nel cortile condominiale, nel tentativo di farli smettere, anche tagliando con un coltello i palloni. E veniva condannato in primo grado a quattro mesi di reclusione (ridotti a due in appello). Il condomino sosteneva che la sua condotta era volta al rispetto del regolamento con-

dominiale che, appunto, vietava di giocare in certe ore e comunque non aveva avuto effetto. La Cassazione ha affermato che «non ogni forma di violenza minaccia (...) riconduce alla fattispecie dell'articolo 610 cod. pen., ma solo quella idonea - in base alla circostanze concrete - a limitare la libertà di movimento della vittima o influenzare significativamente il processo di formazione della volontà (...)». Nel caso di specie, conclude la Corte, non risulta la sussistenza del reato contestato, atteso che la condotta dell'imputato era «giustificata» dalla volontà di far rispettare il regolamento condominiale e che, in ogni caso, non vi era stata alcuna coercizione della volontà dei minori i quali, anche se temporaneamente si allontanavano, nondimeno poi continuavano a riprendere i loro giochi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ANALISI

«Rappresentanti» con parti comuni

Antonio Scarpa

Ci sono delle leggi che sono come il vino cattivo, passano gli anni e peggiorano.

L'articolo 67, comma 3, delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, introdotto dalla riforma del condominio entrata in vigore nel 2013, dispone che «nei casi di cui all'articolo 117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta»; ciascun condominio deve nominare il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione delle parti comuni a più condomini e per nominare l'amministratore.

Il presupposto numerico cui è legata l'applicabilità della disposizione in esame è chiaro: quando i condomini, intesi come proprietari esclusivi di un'unità compresa nel complesso immobiliare, in conseguenza di acquisto per atto tra vivi, o di divisione o anche di successione mortis causa, divengono più di sessanta.

Peraltro, tutti, leggendo il comma 3 dell'articolo 67 delle Disposi-

zioni di attuazione del Codice civile, hanno finora inteso che l'obbligo di nomina del rappresentante sussiste solo quando si sia in presenza di una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, ma compresi in un più ampio contesto connotato dall'esistenza di cose, impianti o servizi comuni (il viale di accesso, le zone verdi, l'impianto di illuminazione, la guardiola, il servizio di portierato, eccetera).

È però incontestabile che la lettera della norma dice qualcosa di diverso e di più ampio: l'obbligo della nomina del rappresentante per la gestione delle parti comuni sussiste, non appena i partecipanti siano più di sessanta, «nei casi di cui all'articolo 117-bis del codice». E questi articoli non pongono necessariamente che vi siano più edifici, costituiti o meno in distinti condomini, in quanto, piuttosto, comprendono «tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni

ai sensi dell'articolo 117».

Pertanto, anche in caso di unico edificio composto di più unità immobiliari aventi parti comuni, quando i condomini siano in totale più di sessanta, la gestione ordinaria delle parti comuni del pur unico edificio viene affidata all'assemblea dei rappresentanti.

Si può obiettare che l'articolo 67, comma 3, delle Disposizioni di attuazione afferma che «ciascun condominio» deve designare il proprio rappresentante e che le parti da gestire devono essere «comuni a più condomini». Ma ciò cosa vuol dire? Non certo che ciascun gruppo di unità immobiliari chiamato ad esprimere un proprio rappresentante debba per forza rivelare una tipologia costruttiva tale da dar luogo ad un edificio «indipendente» ed «autonomo», tale da consentire lo scioglimento ai sensi degli articoli 61 e 62 delle Disposizioni di attuazione. Per aversi un «condominio», sempre in base al nuovo articolo 117-bis del Codice civile, ba-



NORME UNI

La qualificazione dell'amministratore

di Giulio Benedetti

È in fase di definitiva approvazione la revisione della norma UNI 10801/98 sulla qualificazione professionale dell'amministratore condominiale.

quotidianocondominio.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'articolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA



MASTER PART TIME

PMI: GESTIONE E STRATEGIA D'IMPRESA

Milano, dal 31 MARZO 2017 - 14ª edizione
11 mesi, 1 weekend al mese / in aula & distance learning

CRESCITA, INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE: I NUOVI PARADIGMI D'IMPRESA

IL MASTER È STRUTTURATO IN 3 MODULI ACQUISTABILI SEPARATAMENTE:

1° MODULO - General Management

2° MODULO - PMI: impresa familiare e il passaggio generazionale

3° MODULO - Internazionalizzazione d'impresa

Project Work Finale (solo per chi frequenta l'intero master)

Consulta il programma del master www.bs.ilssole24ore.com

Servizio Clienti
tel. 02 3030.0602
fax 02 3032.3414
info@formazione.ilssole24ore.com

DOCENTI E TESTIMONIANZE

Fabio Antoldi
Professore di Strategia Aziendale
Università Cattolica di Milano
Consulente di Direzione
Andrea Boscaro
Partner
The Vortex
Alberto Bosco
Consulente aziendale

Lorenzo Brufani
Direzione Generale Competence
Massimo Bullo
Director Marketing
Nintendo Italia
Mirco Cervi
Chief Digital Officer
Gruppo Italia Design Brands

Antonio Di Prima
Director
Operational Transaction Services
at Ernst & Young
Financial Business Advisors
Giulio Finzi
Segretario Generale Netcomm
Diane Fryman
Performance Improvement
Professional Performance
Technology Solutions

Mario Gibertoni
Presidente
Gruppo StudioBase
Domenico Gulli
Consulente aziendale
Andrea Macasso
Managing Director
Andrea Mezzadri
Professore di Economia Aziendale
Università Cattolica del Sacro Cuore
Papa Nider
EMEA Digital Marketing & CRM
Director
FIAT-Chrysler Automobiles SpA

Fabio Papa
Consulente
Nagma
Paolo Priora
Consulente
Nagma
Paola Saracino
Professore Associato
Università degli studi di Milano-Bicocca
Consulente di Direzione
Valeria Toia
Human Resources consultant

MODELLO DIDATTICO E SERVIZI A VALORE AGGIUNTO:

- Aula virtuale con 27 corsi on line
- Project work
- 5 webinar
- Conseguimento del Diploma Master24

In collaborazione con:



segui su: f in


GRUPPO 24ORE

Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi
Milano - Via Monte Rosa, 91
Milano - Via Tortona, 56 - Mude Academy
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

IN EDICOLA

LA GUIDA CON VALORE AGGIUNTO.

* Oltre al prezzo del quotidiano, l'opera si compone di 6 volumi. La natura dell'opera si presta ad essere oggetto di nuove serie che, se realizzate dall'autore, saranno comunicate nel rispetto della vigente normativa.



DA MARTEDÌ 7 FEBBRAIO CON IL SOLE 24 ORE A SOLI 9,90€*

Guida all'Iva è la collana del Sole 24 ORE dedicata all'imposta più armonizzata a livello di Unione Europea. Nel primo volume la guida approfondita ai principali istituti modificati e alle più importanti pronunce intervenute negli ultimi mesi per consentire al contribuente di pianificare l'impatto delle novità sui propri processi operativi.

Il Sole **24 ORE**



www.ilsole24ore.com